

Legge regionale 09 aprile 2014 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

Art. 20

(Abrogazioni in materia di sport)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 8/2003;

b) commi 9, 10 e 11 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010;

c) comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), modificativo del comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010.